



Il contratto di scommessa stipulato *online* è annullabile per il vizio da errore materiale, in presenza dei requisiti della sussistenza e della riconoscibilità dell'errore ai sensi dell'art. 1428 e ss. c.c.

La disposizione contenuta all'art. 6 del D.M. n. 111 del 1° marzo 2006 non costituisce ostacolo alla generale tutela del contraente per vizi della volontà stabilita dal codice civile, dovendo interpretarsi la norma stessa nel senso della irretrattabilità del negozio regolarmente stipulato sulla base di elementi sopravvenuti, ed anche per volontà delle parti.

...Omissis...

Con sentenza n. 2103-2016 in data 13.10.2016, pubblicata in data 19.10.2016, il Tribunale di Lucca definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da I.E. contro A.B. per l'annullamento di una scommessa telematica per errore, cui il A.B. aveva resistito spiegando in via riconvenzionale domanda di pagamento della vincita calcolata sulla posta di € 265,00, pari ad € 2.650,00, e di risarcimento del danno per il blocco temporaneo del conto corrente destinato al gioco, accoglieva la domanda principale, per l'effetto annullava il contratto, e respingeva la domanda riconvenzionale risarcitoria. Il Tribunale così decideva in base alle seguenti considerazioni: - parte attrice, nell'esercizio della attività di concessionaria di AAMS, aveva proposto agli scommettitori la scommessa sul risultato di una partita di basket quotando €265,00; - tale quota era stato frutto di errore essendo stata la volontà della proponente quella di quotare e 2,65 quale desumibile dalla circostanza che la media delle quote era di € 2,59; - non ostava all'accoglimento dell'impugnativa di annullamento l'esecuzione data al contratto da I.E. in riferimento alla posta, dalla stessa ritenuta corretta, di € 2,65, non costituendo il pagamento della vincita nella misura ridotta volontà di convalida del contratto annullabile; - la domanda riconvenzionale risarcitoria risultava sfornita di prova.

Avverso la decisione di annullamento del contratto e rigetto della (sola) domanda riconvenzionale di pagamento della vincita, calcolata sulla quota accettata di € 265,00 ha proposto appello il A.B., chiedendo, in subordine, la compensazione in ragione della natura di accertamento negativo dell'azione. L'appellante, in estrema sintesi, ha contestato la annullabilità del contratto sia in riferimento all'errore, a suo dire ove eventualmente esistente non riconoscibile, sia in riferimento alla preclusione derivante dall'esecuzione, sia pure in termini non coerenti con il contenuto del contratto. I.E. si è costituita in giudizio, ha contrastato il gravame e ne ha chiesto il rigetto.

A giudizio della Corte l'appello è infondato e va respinto. E' opportuno premettere che è controverso nel processo che I.E. nel lanciare la scommessa sia incorsa in un errore quotando la propria proposta 265,00 anziché 2,65, provvedendo dopo la rilevazione di tale situazione, ad interrompere la procedura di accettazione delle scommesse per riattivarla una volta eseguita l'opportuna rettifica.

Ciò posto, in primo luogo pare da disattendere la tesi dell'appellante secondo cui la parziale



esecuzione del contratto, quale effettuata con il pagamento della vincita calcolata sulla quota di € 2.65, costituisca manifestazione di volontà di eseguire il contratto annullabile, incompatibile con la volontà di annullamento. Invero, nessuna convalida preclusiva dell'azione di annullamento può ritenersi implicita nella esecuzione del contratto effettuata da I.E. con il pagamento della vincita quale corrispondente alla supposta quota di e 2,65, trattandosi di comportamento negoziale compatibile ed anzi addirittura modulato sulla pretesa di annullabilità del contratto per errore.

Circa la portata (*omissis*) del D.M. 111-2006 secondo cui "Le scommesse telematiche non possono essere annullate" deve escludersi, anche sulla base delle difese di parte appellata, che tale disposizione costituisca ostacolo alla generale tutela del contraente per vizi della volontà stabilita dal codice civile, dovendo interpretarsi la norma stessa nel senso della irretrattabilità del negozio regolarmente stipulato sulla base di elementi sopravvenuti, ed anche per volontà delle parti, ciò anche tenuto conto della circostanza che il gioco viene gestito in regime di concessione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Circa la sussistenza dell'errore quale vizio del consenso, non appaiono meritevoli di accoglimento le contestazioni svolte avverso la ritenuta esistenza dei requisiti di essenzialità e riconoscibilità. Premesso che si versa in ipotesi di errore ostativo – divergenza tra volontà e manifestazione – circa il requisito della essenzialità non può seriamente dubitarsi della sua sussistenza, trattandosi dell'elemento – la posta in gioco – su cui si è formato il contratto di scommessa dedotto in causa.

Circa la riconoscibilità di detto errore, la censura dell'appellante di apodittività della affermazione del Tribunale circa la sua (di esso giocatore) qualità di scommettitore abituale, si appalesa infondata, alla luce della produzione documentale offerta in primo grado da I.E., circa la identificazione del bernardini con A.L., soggetto molto attivo nelle chat di scommettitori abituali; lo stesso appellante, del resto, a pag.6 dell'atto di appello, nella proposta di riforma della decisione di primo grado, afferma la sua qualità di "giocatore assiduo" se pure chiede escludersi che tale qualità deponga a favore della riconoscibilità dell'errore. Ritiene la Corte, al contrario, che correttamente il Tribunale abbia considerato anche tale elemento, unitamente al fatto che l'ammontare medio delle quote fisse applicate dai diversi concessionari AAMS quali I.E. si aggirasse intorno ad € 2,50, rilevante ai fini della riconoscibilità del vizio del consenso in cui era incorsa controparte.

La infondatezza dell'appello appare sostenuta anche da quanto dedotto dallo stesso appellante circa il fatto che, secondo il contratto di gioco da egli sottoscritto, la vincita non avrebbe potuto eccedere l'importo di € 10.000,00, posto che la scommessa come accettata dal sistema avrebbe prodotto una vincita di € 26.500,00, notevolmente eccedente il limite imposto

(*Omissis*)

L'appello deve dunque essere respinto.



Oggetto del contratto di scommessa è la scommessa, intesa come somma da corrispondere al vincitore.

In tema di annullabilità del contratto per errore, il requisito della riconoscibilità è posto dagli artt. 1431 e 1428 c.c. a tutela della buona fede dell'altro contraente, per modo che l'indagine sulla ricorrenza di detta riconoscibilità si risolve in un'indagine sulla buona fede dell'altro contraente

In applicazione del principio di gerarchia delle fonti, deve osservarsi che la disciplina codicistica, sopra richiamata, prevale su ogni altra disposizione di rango inferiore come quella del D.M. n. 111 del 1° marzo 2006, che è contenuta in un semplice regolamento.

....*Omissis*...

Con atto di citazione del 3 maggio 2013 M.M. conveniva in giudizio I.E. innanzi codesta Corte per ottenere la riforma della sentenza

(*Omissis*).

Premetteva che I.E. aveva adito il giudice di primo grado per ottenere l'annullamento dei contratti relativi a tre scommesse telematiche effettuate dall'appellante in data 31 gennaio 2008, sostenendo che le stesse fossero viziate da un errore materiale nella digitazione della relativa quotazione, errore di cui la società attrice chiedeva l'accertamento giudiziale.

I.E. assumeva di essere titolare della concessione dell'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato per l'esercizio e la raccolta di scommesse a quota fissa e a totalizzatore su eventi sportivi e sulle corse di cavalli e, in tale qualità, di aver stipulato con M.M. tre contratti di servizio per la partecipazione al gioco a distanza che consentivano ai giocatori di poter effettuare scommesse a distanza a quota fissa su eventi sportivi e sulle corse di cavalli. Di avere, allo scopo, attivato un apposito conto infruttifero intestato a M.M., su cui venivano addebitati gli importi delle giocate, a richiesta dello scommettitore, nonché le somme relative alle vincite.

(*Omissis*)

Nell'offrire nell'ambito delle scommesse relative ad avvenimenti di pallacanestro, l'incontro tra le squadre (*omissis*) aveva per errore, indicato la quota fissa di euro 265 anziché di quella di euro 2,65 omettendo l'indicazione della virgola.

Nella stessa giornata, I.E. accettava e registrava in modalità online le giocate relative al menzionato evento sportivo, tra cui tre provenienti da M.M. Accortasi dell'errore di digitazione della quota (*omissis*) sospendeva temporaneamente la raccolta delle scommesse per riproporle (*omissis*) con la quota fissa corretta di euro 2,65. (*omissis*) dava notizia agli scommettitori dell'errore. Si svolgeva, quindi, l'incontro sportivo.

(*Omissis*)

Pertanto provvedeva al pagamento delle scommesse in base alla quota fissa di euro 2,65. Se nonch  M.M. chiedeva che gli fosse riconosciuta la maggior somma sulla base della quota di euro 265, circostanza che dava luogo alla promozione del presente giudizio volto ad accertare le effettive somme dovute, nonch  l'annullamento del contratto di scommessa. A base delle pro-



prie pretese I.E. assumeva che il consenso intercorso nella stipulazione del contratto era viziato di un errore ostativo poiché l'errore di digitazione della quota fissa di euro 265, anziché 2,65, aveva inciso sulla dichiarazione/trasmissione della volontà correttamente formatasi. Tale errore, a dire di I.E., sarebbe stato essenziale e riconoscibile tanto da determinare la annullabilità dei contratti stipulati.

Si costituiva in giudizio M.M. rilevando che la materia in esame era regolata dal D.M. numero 111/2006. Tale normativa stabilisce che la scommessa sull'avvenimento sportivo è considerata non valida soltanto se: 1) l'avvenimento non si è svolto entro tre giorni dalla data stabilita; 2) nessun concorrente si è classificato; 3) in caso di inversione di campo nelle competizioni a squadre, aggiungendo che, ai sensi dell'articolo sette, lo scommettitore ha diritto al rimborso della somma impiegata.

(*Omissis*)

Richiamava inoltre il decreto direttoriale emanato dalla AAMS in data 21 marzo 2006, applicabile anche alle scommesse in oggetto, il quale prevede all'articolo sei, comma sei, che *“l'accettazione delle giocate è subordinata alla convalida ed attribuzione del codice univoco da parte dei sistemi di registrazione, controllo e convalida nazionale previsto dallo specifico regolamento di gioco; la giocata certificata dai sistemi di registrazione, controllo e convalida nazionale è immediatamente contabilizzata mediante registrazione sul contro di gioco e contestuale pagamento con accredito dell'importo dell'eventuale incita o rimborso”*.

Inoltre, secondo l'articolo sei, *“Le giocate convalidate non possono essere annullate”*. Sosteneva pertanto che non si versasse in tema di errore poiché egli non poteva prefigurarsi l'erronea digitazione attesa la particolare qualifica della società che gestiva il gioco ed i plurimi controlli cui il gioco è soggetto. Non rientra, infatti, secondo l'appellante, nelle funzioni dello scommettitore accertare la ponderatezza delle quotazioni, per cui l'errore non può ritenersi riconoscibile e inoltre non si versa neanche nell'ipotesi di errore essenziale, poiché l'errore di digitazione riguardava l'indicazione della quota relativa all'evento in questione e non la somma da pagare allo scommettitore.

La sentenza impugnata disattendeva tali ultime difese e pertanto se ne chiedeva la riforma, formulando contro la stessa quattro motivi d'appello.

Con il primo motivo si sosteneva che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto che si versasse in un'ipotesi di errore partendo dal presupposto che l'errore dell'indicazione della quota attenesse l'oggetto stesso del contratto poiché, viceversa, doveva ritenersi oggetto del contratto la scommessa di gioco di per sé aleatoria; inoltre non ricorreva neanche l'ulteriore requisito della riconoscibilità, atteso che non poteva pretendersi che un giocatore, accedendo in via telematica al sito di gioco e trovandosi innanzi una molteplicità di avvenimenti sportivi proposti, fosse tenuto a svolgere indagini probabilistiche; ciò ancor più nel caso in cui, come quello di specie, la controparte sia costituita da un soggetto qualificato, avendo la concessione per l'esercizio delle scommesse di gioco.

Parimenti sosteneva di essere di poco valore l'ulteriore requisito individuato dalla sentenza



di primo grado, costituito dall'effettuazione di tre giocate nello spazio di nove minuti poiché, se fosse vero che lo scommettitore si fosse accorto dell'errore, questi avrebbe immediatamente aumentato la posta impegnata. Infine, non rispondeva al vero neanche l'ulteriore affermazione contenuta nella sentenza impugnata ove si sosteneva che non risultavano offerte quote di 265, se non una di 250 attinente una tappa del Giro d'Italia non raffrontabile con una partita di basket poiché, all'atto della costituzione in giudizio, M.M. aveva elencato una serie di quote ben maggiore rispetto a quelle medie correnti. Da ultimo, anche a voler ritenere che sussistessero gli estremi dell'errore, in ogni caso la negligenza era attribuibile alla società appellata e non poteva certo essere penalizzato l'appellante.

Con il secondo motivo d'appello denunciava l'errata interpretazione e disapplicazione dell'art. 6 del D.M. 1 marzo 2006.

A dire dell'appellante, erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto che l'irrevocabilità della giocata concernesse sostanzialmente solo lo scommettitore. Viceversa, atteso che la società che gestisce il gioco esercita funzioni pubbliche demandate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in base alla normativa vigente, gli fa obbligo di adoperare il massimo rigore nella gestione del gioco, verificando la regolarità di ciascuna scommessa e stabilendo una procedura molto dettagliata, all'esito della quale, la scommessa deve ritenersi non più annullabile. Inoltre non può concludersi che l'irrevocabilità gravi solo sullo scommettitore e non sulla società che gestisce il gioco.

Con il terzo motivo ci si duole del mancato accoglimento della domanda di integrazione del contraddittorio.

(Omissis)

L'appello non merita accoglimento. In vero è di tutta evidenza che, nel caso di specie, si versi in tema di errore. Infatti, ricorrono tutti gli elementi previsti dalla normativa per ritenere che si verta in tema di un errore essenziale e riconoscibile.

Preliminarmente è da osservare come oggetto del contratto sia sicuramente la scommessa, intesa come somma da corrispondere al vincitore. Su tale aspetto è indubbio che l'errore di digitazione operato dalla concessionaria del servizio si sia riversato sull'oggetto del contratto. Da ciò ne consegue che l'errore può considerarsi sicuramente quale essenziale.

(Omissis)

Parimenti, ricorre anche l'ulteriore requisito della riconoscibilità dell'errore, essendo indubbio che la quota 265 era nettamente superiore alle quote proposte dagli altri operatori del settore. Ciò anche in considerazione del fatto che lo scommettitore si è sicuramente avveduto dell'errore. Tanto è comprovato dalla circostanza che egli, per ben tre volte, nell'arco di pochi minuti ha effettuato tre scommesse, sempre relativamente alla stessa gara. Né è possibile sostenere che vi fossero altre quote in palio assimilabili a quello oggetto di giudizio, poiché il paragone con l'esito delle tappe del Giro d'Italia non è legittimo, atteso che a detto evento sportivo partecipavano ben 219 corridori e non solo due squadre, come nel caso di specie.

In vero, in tema di annullabilità del contratto per errore, il requisito della riconoscibilità è po-

JUS CIVILE



sto dagli artt. 1431 e 1428 c.c. a tutela della buona fede dell'altro contraente, per modo che l'indagine sulla ricorrenza di detta riconoscibilità si risolve in un'indagine sulla buona fede dell'altro contraente. Quindi, deve concludersi che il contraente verso cui la dichiarazione dell'errante era diretta, avrebbe potuto, con l'uso della normale diligenza, riconoscere l'errore della controparte. Ciò comporta la conseguenza che deve ritenersi la sussistenza della riconoscibilità dell'errore, la quale unitamente alla sua essenzialità, ne comporta la rilevanza e quindi l'annullamento del contratto (Cass. civ. Sez. III, 01-02-1991, n. 980).

Ugualmente infondato deve ritenersi il secondo motivo di impugnazione, inerente la portata e l'applicazione dell'articolo sei del D.M. numero 111 del 1 marzo 2006. Invero, in disparte la fondatezza nel merito di tale censura, in ogni caso, per il principio di gerarchia delle fonti, deve osservarsi che la disciplina codicistica, sopra richiamata, prevale su ogni altra disposizione di rango inferiore come, nel caso di specie, quella in argomento, che è contenuta in un semplice regolamento.

(Omissis)

L'appello va quindi, in definitiva, rigettato con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.

(Omissis)



DANIELE SCUTO

Dottore in Giurisprudenza

VIZI DEL CONSENSO E CONTRATTI ALEATORI: ANNULLABILITÀ PER ERRORE DEL CONTRATTO DI SCOMMESSA

SOMMARIO: 1. *Premessa.* – 2. *I casi concreti.* – 3. *Il contratto di scommessa.* – 4. *Gli elementi essenziali del contratto di scommessa.* – 5. *Nella species: il contratto di scommessa online.* – 6. *L'annullabilità del contratto di scommessa e le primissime decisioni giurisprudenziali sul punto.* – 6.1. *L'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 6 del D.M. 111 del 1° marzo 2006.* – 6.2. *L'essenzialità dell'errore.* – 6.3. *La riconoscibilità dell'errore.* – 7. *Uno sguardo all'ordinamento sovranazionale* – 8. *Conclusioni.*

1. – Le sentenze in commento rappresentano i primissimi casi in cui la giurisprudenza, riconoscendo la sussistenza e la riconoscibilità dell'errore materiale *ex art.* 1428 e ss. c.c., ha annullato i contratti di scommessa stipulati nell'ambito delle scommesse telematiche. A tal proposito, dopo aver illustrato il caso concreto e previa una breve disamina dei requisiti essenziali del tipo contrattuale in esame, verranno analizzati i punti focali delle pronunce della Corte d'Appello di Firenze e della Corte d'Appello di Roma al fine di individuare gli indici valorizzati dalla giurisprudenza di merito per l'annullabilità per errore materiale del contratto di scommessa.

2. – Nei casi in esame, un noto concessionario di scommesse *on-line* offriva un evento sportivo proponendo, sul proprio sito, un moltiplicatore di gioco (c.d. quota fissa) palesemente errato. Nel caso di specie, il concessionario aveva infatti indicato – a causa di un errore di digitazione consistente nell'omissione dell'indicazione della virgola – un indice numerico (moltiplicatore) oltre cento volte superiore rispetto a quello che desiderava offrire.

A seguito di detto errore, una serie di scommettitori, titolari di appositi conti di gioco infruttiferi per la partecipazione del gioco a distanza, approfittavano dell'evidente sproporzione tra “rischio” e “vincita” e, in un brevissimo lasso di tempo, registravano *on-line* un numero elevato di scommesse. Ognuna di esse, veniva automaticamente registrata dal sistema sul totalizzatore nazionale (AAMS), così come previsto dalla disciplina vigente *ex D.M.* 111 del 1 marzo 2006.

Il concessionario, accortosi poco dopo dell'errore (poco più di un'ora dopo la presa in carico) sospendeva le scommesse, correggeva l'errore sul proprio sito e, prima dell'evento sportivo (*i.e.* due giorni prima), comunicava agli scommettitori il mero errore di digitazione in cui era incorso, rettificando con esattezza la quota fissa offerta; successivamente, quest'ultimo modificava le scommesse erroneamente stipulate ed erroneamente registrate.



Tuttavia, a seguito della vittoria della squadra per la quale era stata indicata erroneamente la quota fissa oltre cento volte superiore a quella voluta, alcuni scommettitori richiedevano al concessionario il pagamento della quota, così come erroneamente indicata, minacciando altrimenti di intraprendere opportune azioni legali a tutela delle proprie pretese. Il concessionario, al fine di prevenire tali azioni giudiziarie, citava in giudizio i soggetti che pretendevano il pagamento della quota così come originariamente digitata, richiedendo ai tribunali competenti (nella specie il Tribunale di Lucca e il Tribunale di Roma) l'annullamento dei relativi contratti di gioco per il vizio di errore materiale ai sensi dell'art. 1428 c.c.

Il Tribunale di Lucca, il Tribunale di Roma e, a loro conferma, la Corte di Appello di Roma e la Corte d'Appello di Firenze, queste ultime con le sentenze in commento, hanno interamente accolto le ragioni del concessionario e hanno annullato i contratti di scommessa stipulati. Le Corti adite hanno tutte, *inter alia*, rilevato che: *i)* l'oggetto del contratto è la singola scommessa; *ii)* il contratto di scommessa è di per sé annullabile anche se registrato sul totalizzatore nazionale e *iii)* l'errore, nel caso di specie, poteva essere considerato essenziale e riconoscibile ai sensi degli artt. 1429 e 1431 c.c.

Di seguito, previa un'introduzione generale sui contratti aleatori di scommessa, si andranno ad analizzare le tematiche affrontate nelle sentenze in commento al fine di delineare un quadro di riferimento in merito alla tematica dell'errore materiale nei contratti aleatori, qual è il contratto di scommessa.

3. – Prima di entrare nel merito delle questioni portate alla luce dalle sentenze in commento, sembra utile esaminare la disciplina generale del tipo contrattuale in esame.

Il contratto di scommessa, come noto, è inquadrabile nel più ampio *genus* dei contratti aleatori, rispetto ai quali l'entità della prestazione dipende da fatti incerti o ignoti alle parti e, dunque, in definitiva, dalla sorte. Tramite detti contratti, i contraenti assumono il rischio di vedere, per effetto del caso (da qui il termine *aleatori*¹) ingigantita, ridotta o addirittura azzerata la prestazione a loro carico². In tale ottica, è stato rilevato che il termine *alea* è declinabile, dal punto di vista contrattuale, sotto due differenti profili: *i)* significa "sorte", sotto il suo profilo oggettivo, in riferimento all'evento incerto; ma, allo stesso tempo, *ii)* significa "rischio", sotto suo profilo soggettivo³, in riferimento all'effetto imprevedibile che si spiega sulle parti del contratto. In quest'ultimo senso, si noti che il "rischio", che definisce l'aleatorietà del contratto di scommessa, è quello *giuridico-economico, inerente alla prestazione*, e che la riguarda "*in sé e per sé*" in

¹ Dal punto di vista terminologico, invece, il termine *alea* sembra essere stato coniato con il significato di *gioco* in omaggio all'omonimo soldato greco che, durante la guerra di Troia, avrebbe inventato il gioco dei dadi. Sul punto cfr. G. RIDOLFI, *Alea-Aleatorii, Contratti*, in *Digesto it.*, I, Torino, 1929, 253 s. che, tuttavia, segnala l'esistenza di altre interpretazioni.

² V. ROPPO, *Il contratto*, Giuffrè, 2011, 443 ss.

³ V. ROPPO, *Il contratto*, cit. 443 ss.

JUS CIVILE



modo del tutto unilaterale e, allo stesso tempo, così squilibrante da avvantaggiare solo una parte del contratto, penalizzando l'altra in modo assolutamente casuale e, in un certo senso, imprevedibile⁴.

Con riguardo, invece al contratto in esame, ovvero quello di *scommessa*, sono state fornite diverse definizioni che, apparentemente distanti tra loro, sono tuttavia perfettamente sovrapponibili. Vero infatti ciò che è stato detto da chi⁵ definisce scommessa (da un punto di vista "terminologico") la promessa di una somma di denaro o di altro bene a chi preveda esattamente un evento futuro e incerto, quale l'esito vittorioso di un gioco; del pari, vero anche quanto detto da chi⁶ (secondo una visione più strettamente "negoziale") definisce la *scommessa* come il contratto con il quale le parti, assumendo reciprocamente il rischio dell'esito di un gioco o dell'esattezza di una loro opinione, si obbligano, l'una verso l'altra, a pagare la posta pattuita nel caso in cui l'esito si verifichi in modo sfavorevole, oppure l'affermata opinione risulti sbagliata. Le dette visioni, infatti, convergono nell'evidenziare tutte, quale elemento cardine del tipo contrattuale in esame, l'incognita del dovere, o meno, la propria prestazione all'altro contraente, affidandone la determinazione alla condizione dettata da eventi imprevedibili e del tutto casuali (c.d. rischiosi).

Sebbene esistano contratti di scommessa c.d. plurilaterali⁷, il contratto di scommessa tipico⁸

⁴ V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 443 ss., per il quale il contratto non è aleatorio neppure quando presenta un rischio economico altissimo, come nel caso dell'acquisto, in tempo di guerra, di immobili in città soggetta a bombardamenti. In tutti questi casi vi è incertezza sul costo o sull'utilità della prestazione, ma non sulla prestazione in quanto tale, che è certa e definita: realizzare quell'opera, attribuire quelle azioni o quegli immobili. La c.d. "*alea normale del contratto*", rilevante ai fini della risoluzione per eccessiva onerosità, è il rischio puramente economico: essa non riguarda specificamente i contratti aleatori.

⁵ Sul punto, è interessante notare come il contratto di scommessa non si identifichi esattamente con l'esito del gioco. Sul punto cfr. S. SBORDONI, *Il gioco telematico*, in www.unitus.it, 1 ss., per il quale in presenza di una "*scommessa*" per l'esito di un evento da "gioco" l'elemento prevalente è pur sempre quello della scommessa in quanto la somma è dovuta per l'indovinata previsione dell'evento e non come premio per la vittoriosa partecipazione all'attività del gioco. Il gioco infatti è una competizione con finalità ricreativa che si conclude con la vittoria di singoli o di gruppi secondo determinate regole; tali regole non sono giuridiche e possono al più rilevare come presupposto di fatto per l'applicazione di regole giuridiche. Il debito di gioco è il debito avente ad oggetto la posta, cioè la somma di denaro o altro bene che un partecipante deve all'altro in base all'esito dell'attività ludica.

⁶ VALSECCHI-PIOLETTI, *Giuochi e scommesse*, in *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, 49 ss. Secondo un'altra definizione, pressoché analoga, si è in presenza di una scommessa nel caso in cui due o più persone si promettono reciprocamente di eseguire una determinata prestazione di contenuto patrimoniale a favore di colui o di coloro che avranno formulato il pronostico o comunque indicato la riflessione esatta. Ciò indipendentemente sia dalla natura dell'evento, sia dalla circostanza che questo si sia già verificato, dovendosi riconoscere che la scommessa può riguardare anche fatti del passato e che sono o dovrebbero essere noti sempreché uno degli scommettitori non abbia fraudolentemente tratto in inganno l'altro sulle proprie conoscenze (cfr. R. SACCO in *Trattato di dir. civ. it.*, diretto da F. VASSALLI, vol. VI, t. II, Torino, 1975, 608 s.; citato da D. RICCIO, *La natura giuridica del gioco del lotto*, in *Rivista della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze*, in www.rivistaseff.it

⁷ Cfr. D. RICCIO, *La natura giuridica del gioco*, cit., 3 s., secondo cui, per converso, nei giochi plurilaterali, la (potenziale) pluralità dei partecipanti entra nella struttura stessa del contratto perché un unico contratto prende vita tra essi, i quali giocano gli uni contro gli altri, mentre l'organizzatore assume la veste di semplice intermediario. Cfr. anche S. SBORDONI, *Il gioco telematico*, cit., 1 ss.

⁸ Il contratto di scommessa, ai sensi dell'art. 1469 c.c., è un contratto aleatorio tipico in quanto il rischio è insito nel contratto "*per sua natura*" e si contrappone, invece, ai contratti aleatori atipici che vengono in esistenza quando le



e, invero, più diffuso nella prassi è quello bilaterale o a parti contrapposte. Tramite detto contratto, due parti (l'organizzatore e lo scommettitore) si promettono reciprocamente di eseguire una determinata prestazione a favore di colui che vincerà o la cui affermazione risulterà esatta⁹; ogni scommettitore, versando la propria posta al momento della conclusione del contratto¹⁰, conclude il contratto con l'organizzatore, che assume pur esso la veste di giocatore. In altre parole, tanti sono i contratti (bilaterali) quanti sono gli scommettitori e ad ognuno dei giocatori, in caso di vincita, spetterà un premio predeterminato, indipendentemente da ciò che avviene agli altri partecipanti e senza che il numero di questi influisca sul rapporto.

Nel contratto di scommessa in esame la bilateralità del contratto si ripercuote sull'alea, anch'essa necessariamente bilaterale, che è causa del contratto e che ne condiziona anche l'oggetto. In tale ottica deve essere letta l'inconcepibilità di contratti aleatori nei quali il rischio non incida egualmente sulla situazione di entrambi i contraenti e, pertanto, ai fini della validità del tipo contrattuale in esame occorrerà la sussistenza di vantaggi e oneri proporzionali che gravino sinallagmaticamente su entrambe le parti¹¹.

4. – In considerazione di quanto precede, è possibile dunque esplicitare in cosa si sostanzia-no gli elementi essenziali del contratto bilaterale di scommessa (*i, ii e iii*) ai sensi dell'art. 1325 c.c.

i) Il primo elemento essenziale del contratto di scommessa è l'accordo tra lo scommettitore e l'organizzatore; con esso le parti manifestano la volontà di stipulare il contratto e, quindi, di assumere un rischio per effetto del quale vedranno realizzarsi, o meno, la controprestazione attesa. In generale, detto accordo si perfeziona secondo gli schemi tipici e, dunque, secondo il meccanismo della proposta/accettazione *ex art. 1326 c.c.*: pertanto, l'organizzatore propone una quota e lo scommettitore, anticipando una somma da lui determinata (la posta), accetta di stipulare il contratto di scommessa. All'interno di tale schema contrattuale, l'unica, per così dire, "variazione" è determinata dall'incidenza della disciplina pubblicistica dettata dal Regolamento Ministe-

parti concludono un contratto tipicamente non aleatorio e vi inseriscono, tramite alcune clausole, elementi di "rischio" non presenti nel contratto tipico di riferimento (ad es. un contratto di compravendita in cui la determinazione del prezzo è subordinata all'esito di un evento futuro e incerto).

⁹ Cfr. D. RICCIO, *La natura giuridica del gioco*, cit.; in modo sostanzialmente identico cfr. anche L. BUTTARO, *Del giuoco e della scommessa*, 93 s.; C.A. FUNAIOLI, *Il giuoco e la scommessa*, 52 ss.; E. VALSECCHI, *Il giuoco e la scommessa*, 29 s.; e C. MANENTI, *Del giuoco e della scommessa*, 771 ss.

¹⁰ Al versamento della c.d. posta è subordinata la possibilità di partecipare al gioco e, così, di poter conseguire la vincita eventuale, qualora si verificasse l'evento ad oggetto della scommessa.

¹¹ Cfr. A. BOSELLI, *Alea*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. I, Torino, 1957, 468 ss., per il quale, inoltre "dalla bilateralità è necessaria conseguenza la onerosità del contratto medesimo, ove un tal requisito venga appunto identificato nel fatto che la prestazione dedotta in contratto sia da ciascuno dovuta in funzione di un corrispettivo. Correlativo poi al concetto della onerosità è normalmente quello della equivalenza delle prestazioni, espressione con la quale suole denotarsi l'esigenza di un rapporto fra il valore economico della prestazione e quello della controprestazione o, che è lo stesso, di una proporzionalità dei vantaggi ed oneri correlativi tra le parti".



riale n. 111 del 1° marzo 2006 che, all'art. 6, prevede che la scommessa debba essere registrata, ai fini della sua validità e tramite meccanismi telematici, presso il totalizzatore nazionale AAMS¹². Sul punto, giovi sin d'ora evidenziare come tale disciplina regolamentare incida direttamente nell'ambito della corretta formazione dell'accordo tra le parti, mentre e non è da inquadrarsi nella nullità per vizio della forma prescritta dalla legge ai sensi dell'art. 1425 c.c. Una simile conclusione appare evidente per due ragioni: *a)* in primo luogo traspare dal dato letterale, in quanto l'art. 1425 c.c., nel prevedere la forma tra i requisiti del contratto, prescrive la nullità solo quand'essa sia "*prescritta dalla legge*", non ricomprendendo nel suo ambito di operatività le fonti legislative secondarie, quali i regolamenti ministeriali (qual è il D.M. n. 111 del 1 marzo 2006); e *b)* in secondo luogo, dall'*intentio legis*, in quanto il legislatore, con la disciplina del D.M. n. 111 del 1 marzo 2006, ha voluto regolamentare la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, con il chiaro intento di evitare meccanismi fraudolenti, oltre che il proliferare del gioco d'azzardo. In definitiva, non una nullità per vizio di forma, ma una sanzione di invalidità assoluta per il mancato rispetto di una norma ordinamentale a tutela di un interesse generale dell'ordinamento, ovvero la tutela del gioco responsabile.

ii) Il secondo elemento essenziale del contratto, ai sensi dell'art. 1325 c.c., è la causa. Nel contratto di scommessa quest'ultima può essere riferita alla corrispettività del contratto medesimo all'interno del quale entrambi i contraenti si obbligano a vedersi riconosciuta, o negata, una prestazione in denaro più o meno consistente lasciando la determinazione dell'*an debeatur* al caso. La causa del contratto, dunque, può identificarsi nella "scommessa di gioco", intesa come estrinsecazione dell'alea¹³ che denota il tipo contrattuale in esame e che, qualora mancasse, renderebbe nullo l'intero contratto. Di talché dovranno essere considerati nulli per carenza di causa i contratti di scommessa stipulati su eventi già accaduti o prevedibili con certezza assoluta, salvo che non residui un'apprezzabile incertezza idonea a determinare la sussistenza di un'alea. Così sarà di certo nullo il contratto di scommessa che prevede, quale evento da realizzarsi, il bollore dell'acqua posta sul fuoco, poiché detto evento è la conseguenza diretta e certa dell'azione posta in essere (salvo la sussistenza di cause di forza maggiore che, per loro natura, tendono a non essere ricomprese nella struttura contrattuale); diversamente, potrà considerarsi valido il contratto di scommessa avente ad oggetto il risultato di un evento sportivo già concluso, a patto che i contraenti, al momento della stipula del contratto, non ne potessero conoscere le sorti.

iii) Infine, il terzo elemento essenziale del contratto è l'oggetto. Quest'ultimo, nel contratto di scommessa è rappresentato dalla determinazione concreta del rischio¹⁴. A tal proposito, tuttavia, si noti che l'oggetto del contratto non può identificarsi nella "scommessa di gioco" (che,

¹² Sul punto si consideri che il primo comma dell'art. 6 del Regolamento Ministeriale n. 111 del 1 marzo 2006 così recita: "*sono considerate valide le scommesse regolarmente accettate e registrate dal totalizzatore nazionale*".

¹³ FUNAJOLI, voce "*Gioco e scommessa*", in *Nuovissimo Digesto Italiano*, 932 s.

¹⁴ MESSINEO, *Il contratto in genere*, 1972, Giuffrè, 774 ss.



invece, come appena visto è la causa del contratto), dovendosi invece identificare, rispettivamente, con l'importo destinato allo scommettitore in caso di vincita e con quello destinato al gestore (posta) qualora il primo dovesse perdere la scommessa. In altre parole, l'oggetto del contratto può ben riferirsi alla prestazione attesa dalle parti: è la posta per l'organizzatore, mentre è il prodotto tra posta e quota per lo scommettitore.

Sulla disciplina così come sopra delineata, in Italia, in riferimento alle modalità di regolamentazione, incide la disciplina pubblicistica dettata, *inter alia*, dal Regolamento AAMS n. 111 del 1° marzo 2006 (Regolamento AAMS) e succ. mod.; detta disciplina, che non è oggetto di un esame specifico nel presente scritto, persegue, in estrema sintesi, l'obiettivo di regolamentare il gioco responsabile, autorizzando l'organizzazione delle scommesse (alle condizioni dettate nel predetto Regolamento AAMS) solo a favore dei concessionari (o gestori) previamente autorizzati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)¹⁵; a quest'ultima, tra l'altro è demandata il controllo del rispetto del regolamento AAMS e l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrativa, qualora risultasse violata la disciplina regolamentare.

5. – Nell'ambito del sistema appena delineato, il contratto di scommessa più diffuso nella prassi, oggetto anche delle sentenze in commento, è quello stipulato secondo modalità telematiche.

La peculiarità del contratto di scommessa *online* risiede nel momento della sua formazione, in quanto le parti esprimono la propria volontà di obbligarsi in modo telematico, tramite la compilazione di moduli preimpostati dal concessionario.

Più nello specifico il giocatore, secondo il Regolamento AAMS, al fine di poter piazzare le proprie scommesse sul sito del gestore, deve registrarsi sul portale gestito da quest'ultimo, aprendo il c.d. conto di gioco infruttifero per il gioco a distanza; successivamente, in genere dopo aver effettuato un deposito di denaro, potrà piazzare la propria scommessa sugli eventi presenti nel palinsesto (in Italia, approvato dall'AAMS) e quotati dal concessionario. Dopo aver deciso gli importi da scommettere, il giocatore concluderà il singolo contratto con un semplice *click* e, nell'arco di pochi minuti, il gestore del servizio, ai sensi della disciplina contenuta nel Regolamento AAMS, registrerà la scommessa (per prassi, con modalità del tutto automatiche) sul totalizzatore nazionale (gestito dall'AAMS). Da quel momento in poi, ai sensi del Regolamento AAMS, la scommessa non potrà più essere revocata.

¹⁵ L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) è un'Autorità Indipendente che verifica costantemente gli adempimenti cui sono tenuti i concessionari e tutti gli operatori del comparto del gioco, mirando, allo stesso tempo, al contrasto del gioco praticato illegalmente e irrogando sanzioni amministrative ai trasgressori. Sul punto, cfr. <https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/lagenzia/chi-siamo/la-missione>.



6. – Delineata la disciplina generale del contratto di scommessa, occorre a questo punto passare in rassegna le primissime decisioni giurisprudenziali contenute nelle sentenze in commento che, come anticipato, hanno riconosciuto l'annullabilità di alcuni contratti di scommessa stipulati *online*, in presenza dei requisiti dettati dall'art. 1428 e ss. c.c.¹⁶.

Più nel dettaglio, si vedrà come la giurisprudenza esaminanda, escludendo l'applicabilità della disciplina regolamentare dettata dal D.M. n. 111 del 1° marzo 2006, ha dettato dei parametri per riconoscere l'essenzialità e la riconoscibilità dell'errore nei contratti di scommessa, sancendone, in presenza dei detti presupposti, la loro annullabilità per errore materiale¹⁷.

6.1. – Innanzitutto, le Corti hanno smarcato il campo dai problemi che potrebbero presentarsi da un impreciso coordinamento tra la disciplina codicistica, di cui agli artt. 1427 ss. c.c., e quella regolamentare, di cui all'art. 6 del D.M. n. 111 del 1° marzo 2006 che, in modo apparentemente confuso (ndr. e alquanto impreciso!), dispone che *“le giocate convalidate non possono essere annullate”*.

A tal proposito, la Corte d'Appello di Roma ha correttamente rilevato, *“in ogni caso”*, l'inapplicabilità della disciplina del Regolamento AAMS *“per il principio di gerarchia delle fonti”* in quanto la disciplina codicistica *“prevale su ogni altra disposizione di rango inferiore come, nel caso di specie, quella in argomento, che è contenuta in un semplice regolamento”*. Allo stesso modo, sebbene da un altro angolo visivo parzialmente diverso, la Corte d'Appello di Firenze, ha statuito che il Regolamento AAMS deve interpretarsi *“nel senso della irretrattabilità del negozio regolarmente stipulato sulla base di elementi sopravvenuti, ed anche per volontà delle parti, ciò anche tenuto conto della circostanza che il gioco viene gestito in regime di concessione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato”* ma da quest'ultimo non può certo scaturire l'impossibilità di annullare un negozio viziato *ab origine*.

Il ragionamento argomentativo seguito dalle sentenze in commento è del tutto condivisibile.

A tal riguardo, infatti, la questione sembra già di per sé essere irrilevante per l'operare del principio generale di gerarchia delle fonti, ai sensi del quale, una legge primaria – qual è il codice civile – può essere derogata solo da una legge speciale e successiva. Pertanto, poiché il D.M. n. 111 del 1° marzo 2006 è una fonte regolamentare, quest'ultimo, anche qualora prevedesse davvero l'impossibilità di annullare giudizialmente i contratti di scommessa registrati (anche se, come vedremo, si ritiene non possa essere così) dovrà comunque essere disapplicato in presenza

¹⁶ Sul punto occorre osservare come non sono stati rinvenuti precedenti in termini, eccetto l'Ordinanza del TAR Lazio n. 2646/2009 che ha ritenuto legittimo il comportamento del concessionario che annulla una quota palesemente errata, a fronte del comportamento in mala fede dello scommettitore che, approfittando dell'occasione, piazzava, in pochi minuti, una serie di scommesse.

¹⁷ Si consideri, infatti, che l'art. 1428 c.c. considera quale causa di annullabilità del contratto il c.d. errore motivato, ovvero quello che insorge nella formazione della volontà, prima che questa venga dichiarata all'esterno e ricomprensibile, al suo interno, i requisiti dell'essenzialità e della riconoscibilità. Sul punto cfr. F. GALGANO, *Il Contratto*, 2007, Cedam, 308 ss.

JUS CIVILE



delle norme primarie di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., che disciplinano, senza deroghe, l'annullabilità di qualsiasi contratto.

A conferma di quanto precede depone in tal senso anche la *ratio* della disciplina contenuta nel Regolamento AAMS che, come vedremo, lungi dall'impedire la tutela giurisdizionale delle parti che abbiano stipulato un contratto (*ab origine*) viziato, si riferisce, piuttosto che alla disciplina (giurisdizionale e indisponibile) dell'annullamento, a quella (contrattuale e disponibile) della revoca.

A tal proposito si tenga in considerazione che il controllo del Regolamento AAMS non è devoluto al giudice civile, bensì all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) che, in quanto tale, esercita un controllo amministrativo e non giudiziale. Pertanto, il Regolamento AAMS disciplina il potere dell'Autorità di irrogare sanzioni (amministrative) e non impedisce certo (anche per il suo rango di fonte secondaria) al giudice civile di giudicare sulla formazione dei contratti, sui loro vizi e, in generale, sulla loro legittimità.

Per tali ragioni, l'art. 6 del D.M. n. 111 del 1° marzo 2006 non disciplina una deroga all'esercizio (indisponibile) della tutela giurisdizionale ma, nel disporre che “*le giocate convalidate non possono essere annullate*”, si riferisce unicamente all'istituto (disponibile) della revoca, ovvero dell'atto negoziale estintivo di negozi unilaterali o di contratti stipulati, esercitabile nell'interesse preminente del revocante¹⁸. In altre parole, il regolamento AAMS, lungi dall'impedire l'azione di annullamento del contratto – ovvero, l'azione mediante cui viene fatta valere innanzi al competente organo giurisdizionale (il giudice civile) la causa di annullamento di un contratto¹⁹ – ha il solo scopo di vietare alle parti di revocare le scommesse convalidate, pena l'irrogazione di sanzioni amministrative per i soggetti che abbiano violato la disposizione in oggetto.

Tale interpretazione è, tra l'altro, confermata dalla *ratio* della disciplina del regolamento stesso, volta preminentemente ad evitare *i*) che il giocatore (o il gestore), magari all'approssimarsi dell'evento sportivo su cui ha scommesso, cambi idea e revochi la scommessa effettuata già convalidata e *ii*) in generale, che le parti possano accordarsi di revocare il contratto di scommessa, in un momento successivo all'accettazione da parte del totalizzatore nazionale AAMS. Quanto precede è, tra l'altro, confermato dalle modalità in cui vengono stipulate le scommesse *online*, in merito alle quali: lo scommettitore accetta la scommessa con un semplice “*click*”, il concessionario accetta la scommessa (per prassi, in via del tutto automatica tramite i propri sistemi) e, infine, il totalizzatore nazionale registra la scommessa al sistema; il tutto, nel giro di un lasso di tempo di pochissimi minuti. Ben si comprende, allora, come potrebbe costituire un problema – e non di poco conto – la previsione contrattuale che prevedesse la possibilità per le parti (sia per lo scommettitore, ma anche per il concessionario) di “*annullare*” (*rectius*: revocare) le scommesse già convalidate dal totalizzatore nazionale. Tale possibilità, infatti, qua-

¹⁸ BIANCA, in *Il contratto: validità, inadempimento, risarcimento*, a cura di L. VIOLA, I, 2009, 614 s.

¹⁹ VIOLA, *Prescrizione e decadenza*, 2015, Cedam, paragrafo 4.2.2.



lora non vietata: *i)* determinerebbe un eccessivo aggravio procedurale nei confronti dell'AAMS che, di volta in volta, dovrebbe annullare le scommesse già perfezionate e già registrate; e *ii)* aprirebbe le porte alla possibilità di utilizzare la revoca come strumento di forza (*i.e.* abuso) per prevaricare la parte più debole (ovvero lo scommettitore che, di volta in volta, potrebbe vedersi revocate le scommesse già piazzate e divenute, in un momento successivo, poco convenienti per il concessionario²⁰). Per evitare ciò il regolamento ha previsto che le scommesse, una volta registrate presso il totalizzatore nazionale, non possono essere revocate, neppure con l'accordo tra le parti.

Del resto, sostenere che l'art. 6 del Regolamento AAMS impedisca di esercitare l'azione di annullamento del contratto porterebbe al risultato (invero paradossale) di rendere non annullabile, non solo il contratto di scommessa stipulato per errore materiale, ma anche quello che si fosse formato tramite coercizione fisica o quello stipulato dall'incapace. Una simile soluzione è notoriamente respinta dal nostro ordinamento.

In conclusione, la disciplina che l'art. 6 del D.M. n. 111 del 1° marzo 2006 definisce impropriamente quale “*annullamento*”, riguarda esclusivamente il divieto (disponibile) di revoca del contratto di scommessa e, dunque, lascia impregiudicata la possibilità per le parti (sia per il concessionario che per lo scommettitore) di esercitare l'azione (indisponibile) di annullamento e, qualora ne risultino integrati i presupposti, di ottenere una sentenza costitutiva, volta a caducare gli effetti del contratto viziato.

6.2. – Stabilita l'annullabilità in astratto dei contratti di scommessa, le sentenze in commento hanno riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie del requisito dell'essenzialità dell'errore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1429 c.c., a mente del quale l'errore è essenziale quando ricade sulla natura del contratto, sull'oggetto, sull'identità e sulla qualità di controparte, o su una norma giuridica che incida sulla materia del contratto.

Nel caso in esame, il concessionario aveva digitato, per errore, un moltiplicatore (o quota) errato e di oltre duecento volte superiore rispetto a quello che quest'ultimo avrebbe voluto inserire. Per tale motivo, le sentenze hanno ritenuto il detto errore essenziale, in quanto ricadente sull'oggetto del contratto. Più in particolare, la Corte d'Appello di Firenze ha rilevato che “*non può seriamente dubitarsi*” della sussistenza di detto requisito “*trattandosi dell'elemento – la posta in gioco – su cui si è formato il contratto di scommessa dedotto in causa*”; allo stesso modo si è espressa la Corte d'Appello di Roma, per la quale “*oggetto del contratto [è] la scommessa intesa come somma da corrispondere al vincitore*” e, pertanto, “*l'errore può considerarsi sicuramente quale essenziale*” poiché “*l'errore di digitazione operato dalla concessionaria del ser-*

²⁰ Si pensi, ad esempio, alla clausola contrattuale che permettesse il potere di revoca della scommessa sia per lo scommettitore che per il gestore, fino a pochi minuti prima dello svolgimento dell'evento sportivo. Il gestore, potrebbe arbitrariamente revocare (annullare) tutte le scommesse che reputasse poco convenienti e potrebbe farlo in virtù di una clausola contrattuale che glielo permette.



vizio si [è] riversato sull'oggetto del contratto". Il ragionamento seguito dalle Corti d'Appello può considerarsi corretto.

A tal proposito, si consideri che il contratto di scommessa a quota fissa è un contratto bilaterale che viene stipulato tra chi tiene il banco, quale concessionario di AAMS, e lo scommettitore e per effetto del quale a fronte del pagamento di un importo in denaro, proposto dallo scommettitore (la "posta"), il concessionario si impegna a corrispondere allo scommettitore un altro importo di denaro (calcolato applicando alla posta un multiplo definito "quota"), al verificarsi di un evento sportivo, predefinito e inserito in un palinsesto stabilito da AAMS.

Nello schema contrattuale che precede e come già anticipato, l'oggetto del contratto è il rischio²¹ assunto dai contraenti, i quali, per effetto del caso, vedranno, o meno, realizzata la controprestazione attesa. Ebbene, la concretizzazione di tale rischio è rappresentata proprio dall'individuazione della controprestazione e, dunque, dalla determinazione della somma ricavata moltiplicando la "quota" (determinata dal concessionario) alla "posta" (inserita dallo scommettitore). Questi ultimi (la quota e la posta), dunque, sono entrambi elementi essenziali del contratto perché incidono direttamente sulla rappresentazione del rischio assunto dai contraenti e qualora mancassero il contratto sarebbe nullo per indeterminabilità dell'oggetto, oltre a non poter essere neppure registrato dal totalizzatore nazionale²². Allo stesso modo, qualora uno di essi, seppur presente, risultasse viziato, tale sarebbe anche la volontà di stipulare il contratto in quanto quest'ultima non si sarebbe correttamente formata su un requisito essenziale del contratto.

Nel caso di specie, così come correttamente rilevato dalle Sentenze in commento, l'errore materiale commesso dal gestore ha inciso direttamente sulla determinazione puntuale dell'oggetto del contratto di gioco – il rischio derivante dalla "quota" – e ha prodotto una distorta rappresentazione della controprestazione, rispetto a quanto voluto dalla parte (il gestore); pertanto, l'errore è stato considerato "essenziale" ai sensi dell'art. 1429 c.c.

6.3. – Le Corti di merito hanno, inoltre, ritenuto presente, nel caso di specie, il requisito della riconoscibilità dell'errore ex art. 1431 c.c., per il quale l'errore può dirsi riconoscibile "*quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo*". Sul punto, occorre notare come la di-

²¹ F. MESSINEO, *Il contratto in genere*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da A. CICU e F. MESSINEO, 1972, 774 s, per il quale oggetto del contratto è il rischio derivante dal condizionamento della controprestazione all'avverarsi dell'evento cui esso è subordinato.

²² Il totalizzatore nazionale non potrebbe registrare un contratto carente del requisito della quota, in quanto verrebbe meno il requisito della determinatezza/determinabilità della controprestazione. Sul punto, si consideri che lo stesso art. 4, titolato "*Scommesse ammesse e caratteristiche delle scommesse*" del D.M. 111 del 1° marzo 2006 recita: "*le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra il partecipante ed il concessionario delle scommesse*". Il totalizzatore nazionale, infatti, registra le scommesse di gioco solo qualora nel contratto sia indicato i) l'evento sportivo di riferimento, ii) il moltiplicatore o "quota" e iii) l'importo che il giocatore ha scommesso.



sciplina in esame, ai fini dell'annullamento del contratto, richieda solo la riconoscibilità dell'errore e non anche l'effettiva conoscenza dello stesso; di talché, il contraente che, di fatto, non si fosse accorto dell'errore non può, per ciò solo, considerarsi "al riparo" dall'annullamento del contratto, in quanto l'altro contraente è comunque ammesso a dimostrare che il primo non ha usato l'ordinaria diligenza²³.

Nei casi in esame, le Sentenze in commento hanno dato dimostrazione sia del requisito della conoscibilità dell'errore, sia di quello dell'effettiva conoscenza dello stesso. Nel far ciò le Corti, hanno operato una valutazione tipicamente presuntiva in quanto ricadente sul "sentimento" dell'altro contraente e quindi, in quanto tale, dimostrabile solo per elementi indiziari che, ai sensi dell'art. 192 c.p.c., devono essere "*gravi, precisi e concordanti*" ai fini di costituire prova del fatto.

Più in particolare, l'indagine è stata condotta alla luce del principio giurisprudenziale secondo il quale, nell'ambito dell'annullamento del contratto per errore materiale, l'indagine sulla ricorrenza del requisito della riconoscibilità dell'errore si risolve in una indagine sulla buona fede dell'altro contraente così da postularsi una perfetta fungibilità fra riconoscibilità dell'errore e mala fede della controparte e, in modo che, provata l'una risulta essere provata anche l'altra²⁴.

Esaminiamo, dunque, gli elementi indiziari valorizzati dalle Corti di merito, quali indici per la riconoscibilità dell'errore *ex art. 1431 c.c.*

Innanzitutto, entrambe le Corti hanno valorizzato la circostanza per la quale "*la quota era nettamente superiore alle quote proposte dagli altri operatori del settore*" (Corte d'Appello di Roma) in quanto "*l'ammontare medio delle quote fisse applicate dai diversi concessionari AAMS*" si aggirava intorno a moltiplicatori di oltre cento volte inferiori rispetto a quello oggetto della scommessa *sub iudicium* (Corte d'Appello di Firenze). Da tale indizio, infatti, può desumersi la riconoscibilità dell'errore da parte dello scommettitore in quanto il gestore non avrebbe mai potuto proporre una quota così alta per eventi di quel genere, posto che i risultati possibili per quel tipo di scommessa erano soltanto tre²⁵. A ciò si aggiunga che, in relazione al medesimo evento, gli altri concessionari avevano proposto quote di oltre cento volte più basse rispetto a quella oggetto del contratto annullato. Sul punto, poi, è stato ritenuto illegittimo "*il paragone con l'esito delle tappe del Giro d'Italia non è legittimo [...] che a detto evento sportivo parteci-*

²³ Cfr. V. ROPPO, *Il contratto*, 801 ss. per cui l'errore è riconoscibile se sussistono adeguati indici di riconoscibilità, da valutarsi in modo concreto, ovvero con riferimento al contesto specifico del singolo contratto, alla luce del parametro dell'osservatore di media diligenza.

²⁴ Cfr. Cass. 1 febbraio 1991 n. 980 in *Giust. civ. Mass.*, 1991, fasc. 2.

²⁵ A tal proposito si consideri che nella tipologia di scommesse "*esito finale 1X2*" l'evento può raggiungere solo tre esiti: con "*1*" si pronostica la vittoria della prima squadra (quella che gioca in casa), con "*X*" si pronostica il pareggio e, infine, con "*2*" si scommette sulla vittoria della seconda squadra (quella che gioca fuori casa). Ebbene, in tale tipologia di eventi, il gestore del servizio calcola sia il numero di risultati disponibili che la possibilità di realizzazione dell'evento, in modo che all'aumentare del rischio corrisponda proporzionalmente l'aumento stesso della quota proposta.



pavano ben 219 corridori e non solo due squadre, come nel caso di specie” (Corte d’Appello di Roma).

La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza in commento, ha poi dato rilevanza alla “*qualità di scommettitore abituale*” del giocatore. Tale indice, infatti, è stato considerato dalla Corte come rilevante perché da esso può presumersi che il giocatore, dedito abitualmente al gioco, abbia riconosciuto e approfittato dell’evidente sproporzione tra rischio e vincita, piazzando più scommesse in relazione al medesimo evento. Quest’ultimo indice è stato valorizzato anche dalla Corte d’Appello di Roma nel momento in cui ha rilevato che “*lo scommettitore si è sicuramente avveduto dell’errore*” poiché “*per ben tre volte, nell’arco di pochi minuti ha effettuato tre scommesse, sempre relativamente alla stessa gara*”.

Inoltre, è interessante rilevare che, a prescindere dalla rilevanza della reiterazione della condotta, il frazionamento delle scommesse può essere considerato di per sé stesso rilevante quale indice di conoscenza dell’errore del concessionario. Sul punto la Corte d’Appello di Firenze ha rilevato che “*la infondatezza dell’appello appare sostenuta anche da quanto dedotto dallo stesso appellante circa il fatto che, secondo il contratto di gioco da egli sottoscritto, la vincita non avrebbe potuto eccedere l’importo di € 10.000,00, posto che la scommessa come accettata dal sistema avrebbe prodotto una vincita di € 26.500,00, notevolmente eccedente il limite imposto*”. In altre parole, se il giocatore avesse scommesso l’intero importo con un’unica scommessa, l’AAMS non avrebbe potuto registrare il contratto sul totalizzatore nazionale in quanto eccedente il limite imposto dalla disciplina regolamentare (Regolamento AAMS). Diversamente, nel caso di specie, la circostanza per cui lo scommettitore si è affrettato a piazzare in un arco di tempo brevissimo ben tre scommesse diverse è stato ritenuto, insieme agli altri elementi, indice della mala fede del contraente che, accortosi dell’errore, ha subito ritenuto di fare tutto il possibile per poterne profittare con il maggior margine possibile di guadagno.

7. – A questo punto, esaminate le decisioni in commento, occorre volgere lo sguardo verso l’ordinamento internazionale.

Sul punto va tenuto presente che la disciplina dei contratti di gioco e di scommessa risente fortemente dell’influsso dovuto all’importanza economica che riveste il settore in esame nell’economia del singolo stato; influsso, quest’ultimo, che rende molto restii i singoli legislatori nazionali ad accettare limitazioni di sovranità al loro potere di normazione.

Ecco perché, anche in ambito regionale, nel diritto dell’Unione Europea sussiste, ad oggi, un assoluto – e, probabilmente, voluto²⁶ – *deficit* normativo-regolamentare, con la conseguenza

²⁶ Il contratto di scommessa è stato infatti espressamente escluso dalle seguenti direttive: direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico; direttiva 2011/83/UE sui contratti a distanza; e anche dalla direttiva 92/50/CE, dalla direttiva 93/38/CE, dalla direttiva 2004/17/CE e dalla direttiva 2004/18/CE.

JUS CIVILE



che ogni singolo stato membro è libero di disciplinare autonomamente – almeno in linea di principio²⁷ – la normativa applicabile²⁸, modellandola in base ai propri contingenti e particolari interessi.

Tralasciando le ricadute pubblicistiche che comporta la suddetta carenza normativa²⁹, va aggiunto che l'Unione Europea non conosce nemmeno una disciplina unitaria sul diritto dei contratti³⁰. Sul punto, infatti, nonostante la presenza di regolamentazioni c.d. di *soft law* (quali i Principi di diritto europeo dei contratti o PECL e i *Draft Common Frame of Reference* o DCFR), le uniche disposizioni di rilievo (tra cui Direttiva 2005/29/CE e Regolamento 2008/593/CE) non a caso dettano disposizioni specifiche solo in fatto di scelta della legge applicabile qualora, nella stipula del contratto, i contraenti appartengano a stati membri diversi³¹, ponendosi così nel solco dell'esclusione di una regolamentazione contrattuale unitaria.

La mancanza della detta unitarietà si riscontra, in modo ancora più marcato, anche a livello internazionale globale. In tale contesto, infatti, esclusa la possibilità di rinvenire una disciplina unitaria in materia di contratto di gioco e scommessa, è stata abbandonata, a livello più generale, la stessa idea di una codificazione del commercio internazionale. In tal modo, può solo volgersi lo sguardo verso tentativi di normazione contrattuale generale, tra i quali spiccano i dettami dei Principi Unidroit (Istituto Internazionale per l'unificazione del diritto privato³²) del 2010³³; rispetto a questi ultimi, tuttavia, è tuttora discussa la loro natura e cioè, se possa essere loro attribuito il rango, o meno, di norma giuridica³⁴.

²⁷ Nel 2014 la Commissione europea ha raccomandato “agli Stati membri di adottare principi per i servizi di gioco d'azzardo on line e per le comunicazioni commerciali responsabili relative a tali servizi, allo scopo di garantire ai consumatori, ai giocatori ed ai minori un elevato livello di tutela, inteso a salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo” Cfr Raccomandazione della Commissione europea 2014/478/UE del 14 luglio 2014 “sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line e per la prevenzione dell'accesso dei minori ai giochi d'azzardo online”; sul punto cfr. anche il *Libro Verde Sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno* della Commissione Europea, Bruxelles, 24 marzo 2011.

²⁸ Cfr. C. BENELLI, E. VEDOVA, *Giochi e scommesse tra diritto comunitario e diritto amministrativo nazionale*, Giuffrè Editore, pag. 3.

²⁹ Più specificatamente, la carenza di una regolamentazione unitaria in ambito europeo assume particolare rilevanza in materia di concessioni per l'esercizio dell'attività di concessionario; ambito, quest'ultimo, spesso ritenuto contrastante con il principio della libera circolazione nell'ambito del mercato unico; per una disamina più approfondita cfr. C. BENELLI, E. VEDOVA, *Giochi e scommesse*, cit.

³⁰ Per una più ampia disamina cfr. anche I. D'ADDARIO, *I nuovi vizi del consenso*, in *I vizi del consenso* a cura di A. FASANO; e A. GIANOLA, *L'integrità del consenso dai diritti nazionali al diritto europeo. Immaginando i vizi del XXI secolo*, Giuffrè, Milano, 2008, 23 ss.

³¹ Cfr. G. BUFFONE, C. DE GIOVANNI, A.I. NATALI, *Il Contratto*, Tomo primo, 2013, Cedam, 193.

³² Sul punto, si consideri che i principi Unidroit includono l'errore tra le cause di annullabilità del contratto (art. 3.2.1.) e qualificano quest'ultimo come “un erroneo convincimento relativo alla situazione di fatto o di diritto esistente al momento della conclusione del contratto”; cfr. www.unidroit.com.

³³ Dei principi in esame, in verità, esiste una prima stesura nel 1994, una seconda nel 2004 ed una terza – ed ultima – nel 2010.

³⁴ Cfr. G. BUFFONE, C. DE GIOVANNI, A.I. NATALI, *Il Contratto*, Cit. 201 che, tra l'altro, rileva come è tuttora discussa la natura dei Principi Unidroit e, cioè, se ad essi possa essere attribuita, o meno, la natura di norma giuridica.



In conclusione, in assenza di normazioni sovranazionali anche di livello generale, il diritto in tema di gioco e di scommessa resta ancorato al singolo sistema giuridico statale; ciò, per lo meno, fin quando la comunità internazionale non prenderà posizione, anche solo a livello generale, sul diritto dei contratti.

8. – In considerazione di tutto quanto precede, è possibile sostenere che la giurisprudenza in commento, nell'annullare i contratti di scommessa stipulati dallo scommettitore a fronte di una quota di gioco palesemente errata, ha correttamente interpretato i requisiti dettati dagli artt. 1428 e ss. c.c., ritenendoli sussistenti nel caso di specie. E infatti, da un lato, ha riconosciuto l'essenzialità dell'errore in presenza di un vizio della quota e, dall'altro, ha valorizzato una serie di indizi indiziari oggettivi (mercato di riferimento) e soggettivi (abitudine del gioco e condotta delle parti) per riconoscere la sussistenza della riconoscibilità dell'errore. In tale ottica, la valorizzazione degli elementi indiziari è risultata fondamentale al fine di ricostruire i concreti rapporti tra le parti e valutare l'approffittamento della situazione di abusivo vantaggio determinatasi a danno di uno dei contraenti.

Inoltre, le commentate pronunce ribadiscono il ruolo fondamentale della corretta formazione della volontà contrattuale tra le parti anche nell'ambito dei contratti stipulati con modalità telematiche. Detti contratti, infatti, sebbene conclusi tramite moduli preimpostati e con un semplice *click*, vengono correttamente ritenuti meritevoli di tutela nel loro momento di formazione, cosicché, se ritenuti viziati, possono essere annullati anche per errore materiale, al pari dei contratti stipulati con le modalità tradizionali.

Si consideri, poi, che sebbene le pronunce in esame abbiano annullato i contratti di scommessa stipulati a danno del gestore e per errore di quest'ultimo, ad analoga soluzione si potrebbe pervenire anche in caso di errore (inconsapevole e riconoscibile) commesso dallo scommettitore. A tal proposito, si badi che, lo stesso errore, commesso nella digitazione della virgola, qualora venisse commesso dal giocatore potrà parimenti portare all'annullabilità del contratto di scommessa. Come infatti evidenziato, anche la posta è elemento essenziale del contratto e, nel momento in cui venisse provato anche il requisito della riconoscibilità dell'errore, il contratto ben potrebbe essere annullato. In questo caso, sebbene possa essere ben difficile provare la conoscenza concreta e diretta dell'errore da parte del concessionario, a causa dei meccanismi del tutto telematici di conclusione del contratto, detta circostanza non potrà essere comunque eccepita in riferimento alla riconoscibilità, posto che le modalità di conclusione *online* non possono rilevare per tale ultimo requisito.

In conclusione, l'annullabilità del contratto per errore, correttamente rilevata nei casi in

Sul punto, l'Autore da atto delle due tesi più importanti: una prima ritiene che non esista possibilità di porre in essere norme giuridiche al di fuori del diritto statale; mentre, una seconda (Ziccardi, Luzzatto) ritiene, viceversa, che vi sia spazio per ordinamenti giuridici che siano semplicemente riconducibili allo *jus gentium* ed espressione di comunità non istituzionalizzate.

JUS CIVILE



commento, è uno strumento previsto al fine di paralizzare qualsiasi condotta abusiva delle parti volta ad approfittare dell'altro contraente: un parametro concreto di tutela posto dall'ordinamento al fine di valorizzare il generale canone di buona fede contrattuale.

Si rileva, infine, la mancanza, a livello sovranazionale, di una disciplina organica sui contratti di scommessa, motivo per cui, ad oggi, a parte i principi generali dettati da alcuni tentativi di normazione c.d. di *soft law* (principi Unidroit, PECL e DCFL), non è possibile discostarsi molto dalla disciplina nazionale di riferimento, e dall'interpretazione giurisprudenziale interna al singolo stato.